COMUNE DI VERDELLINO

POLIZZA DI ASSICURAZIONE

ELETTRONICA

La normativa, qui di seguito dattiloscritta, annulla e sostituisce integralmente tutte le condizioni riportate a stampa che, pertanto, si devono intendere abrogate e prive di effetto ad eccezione eventualmente per la presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio.

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato sotto precisato:

1) **Archivi:** insieme di dati e/o programmi di utente memorizzati su supporti di dati e cioè l'insieme di quanto esposto in 8),18), e 19);

2) **Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

3) **Assicurazione:** il contratto di assicurazione;

4) **Contraente:** Il COMUNE DI VERDELLINO
Piazza Don Martinelli 1
24049 VERDELLINO BG
Cod. Fisc. 00321950164
che stipula l'assicurazione;

5) **Contratto di assistenza tecnica per l'hardware:** accordo contrattuale scritto fra l'Assicurato e il fornitore (o organizzazioni da esso autorizzate), con il quale quest'ultimo è tenuto a sostenere direttamente l'onere per la periodica manutenzione, per l'eliminazione dei guasti e il mantenimento o il ripristino delle regolari condizioni di funzionamento;

6) **Contratto di manutenzione per il software:** accordo contrattuale scritto fra l'Assicurato e il fornitore con il quale quest'ultimo è tenuto a sostenere direttamente l'onere per aggiornamento dei programmi a seguito di nuovi release e/o modifiche di leggi o prassi, per l'eliminazione delle eventuali anomalie onde consentire il regolare uso; egli si impegna inoltre a fornire copie nel caso di perdita da parte dell'Assicurato;

7) **Copie di sicurezza:** copie di archivi memorizzati su supporti di dati, su carta, microfilm e simili conservate in locale separato e contenente la versione aggiornata degli archivi originali al momento della effettuazione delle operazioni di copiatura;

8) **Dati:** insieme di informazioni logicamente strutturate, che possono essere elaborate da parte dei programmi;

9) **Dipendenti:** le persone che hanno con l'Assicurato/Contraente un rapporto di lavoro subordinato, anche se soltanto in via temporanea (compresi gli apprendisti), nonché tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto della legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro (anche ai sensi del D.Lgs. 10/09/2003 n. 276) l'Assicurato si avvale nell'esercizio dell'attività dichiarata in polizza, incluse quelle per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricade, ai sensi di Legge, su soggetti diversi dall'Assicurato, esclusi gli appaltatori (compresi pertanto, a titolo esemplificativo e non limitativo, lavoratori interinali / somministrati, collaboratori coordinati e continuativi / parasubordinati, collaboratori occasionali, personale con contratti a termine/a progetto, personale assunto per socializzazione, ecc.).

10) **Equivalenza per caratteristiche, prestazioni e rendimento:** due enti (apparecchi o impianti, programmi o insieme di essi) si definiscono equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento quando siano in grado di eseguire le funzioni cui sono preposti in tempi e con modalità tecniche ed organizzative simili;

11) **Franchigia:** importo fisso sull'indennizzo che resta a carico dell'Assicurato;

12) **Partita:** l'insieme di apparecchi ed impianti - che svolgono la medesima funzione e hanno caratteristiche omogenee - di programmi in licenza d'uso e di archivi indicato in polizza;

13) **Periodo di indennizzo:** intervallo di tempo che inizia al momento in cui la Società' e' informata dell'interruzione d'esercizio e durante il quale i risultati economici dell'attività dichiarata risentono delle conseguenze del sinistro;

14) **Polizza:** il documento che prova l'assicurazione;

15) **Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società;

16) **Prestatori d'opera:** tutti coloro che effettuano prestazioni di carattere professionale su incarico dell'Assicurato con rapporto anche occasionale di collaborazione o servizio;

17) **Procedura:** sequenze documentate di operazioni per il trattamento di informazioni;

18) **Programmi di utente:** sequenza di informazioni - che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore - che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da Società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati;

19) **Programmi in licenza d'uso:** sequenza di informazioni - che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore - che l'Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per fini e periodo di tempo - limitato (uso temporaneo) o illimitato (uso permanente) - specificati nel contratto stesso;

20) **Rischio:** la probabilità che si verifichi il sinistro;

21) **Scoperto:** importo percentuale dell'indennizzo che resta a carico dell'Assicurato;

22) **Sinistro:** complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima o stesso evento iniziale, anche se provocati da persone diverse;

23) **Sistema di elaborazione dati:** tutte le unità centrali e periferiche, le apparecchiature di servizio e tutti i dati e programmi necessari per la loro funzionalità, situati negli edifici indicati in polizza, nonché le apparecchiature terminali collegate con essi;

24) **Società:** ..... e le Coassicuratrici;

25) **Sottosistema:** insieme di apparecchiature ed impianti, procedure, programmi ed archivi riuniti, necessario per l'espletamento delle funzioni di automazione indicate in polizza;

26) **Sottosistema strategico:** sottosistema riportato in polizza e indicato dall'Assicurato come indispensabile all'attività e alla sopravvivenza dell'azienda;
Esso ha come limite il periodo di indennizzo massimo fissato in polizza e non è interrotto per effetto della scadenza, della cessazione o sospensione della polizza avvenute dopo la data del sinistro;

27) **Supporti di dati:** qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda e banda perforata) usato per memorizzare permanentemente informazioni che possono essere elaborate automaticamente.

CON LA PRESENTE POLIZZA SI ASSICURANO LE SEGUENTI PARTITE/SOMME:

SEZIONE A) DANNI MATERIALI E DIRETTI

Sottosezione A1 - COSE ASSICURATE

Impianti, apparecchiature e dispositivi di proprietà, in locazione o comunque in uso al Contraente come di seguito descritti.

Partite

1)	Nei fabbricati di proprietà, in locazione o comunque in uso al Contraente nonchè all'aperto se per loro naturale destinazione d'uso - si assicurano: - Sistemi di elaborazione dei dati, computers, personal computers, loro accessori e pertinenze (quali server, modem, monitor, stampanti, scanner, ecc.) e relativi impianti tecnici quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, impianto di rete, cablaggio, impianti di stabilizzazione, gruppi di continuità, impianto di condizionamento ad uso di calcolatori; - Impianti di condizionamento, impianti antintrusione e/o rilevamento; - Apparecchiature elettroniche quali centralini, rilevatori presenza - Supporto dati relativi alle apparecchiature elettroniche - Macchine ad uso ufficio quali ad esempio stampanti, scanner, fotocopiatrici, telefax, impianto telefonico, ecc.; ed in generale tutti quei cespiti contenenti rilevante componente elettronica. Il tutto sia di proprietà che in possesso o comunque in uso o nella disponibilità del Contraente.	**€**	**317.000,00**
2)	Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile quali a titolo esemplificativo e non limitativo personal computer portatili, palmari, apparecchi radio, telelaser, etilometro, impianti ed apparecchi rilevazione e controllo in genere e relativi supporti dati. Il tutto sia di proprietà che in possesso o comunque nella disponibilità della Contraente	**€**	**12.000,00**
3)	Impianti di videosorveglianza e relative pertinenze, all'interno dei fabbricati o installati sui fabbricati all'esterno degli stessi o dislocate all'aperto sul territorio;	**€**	**157.000,00**

Sottosezione A2 - RICOSTITUZIONE DEGLI ARCHIVI

Partite

1)	Archivi di proprietà e non. Massimale per sinistro e per anno assicurativo, a Primo Rischio Assoluto (P.R.A.)	€	10.000,00

SEZIONE B) - DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

SEZIONE NON OPERANTE

CALCOLO DEL PREMIO

Il premio annuo lordo viene determinato applicando ai capitali assicurati i seguenti tassi lordi (comprensivi di imposta):

SEZIONE A) DANNI MATERIALI E DIRETTI

Sottosezione A1 - COSE ASSICURATE

	Partite		**Capitale o massimale**	**Tasso lordo pro mille**		**Premio lordo**
1)	Macchine elettroniche	€	317.000,00	.....	€	.....
2)	Apparecchiature ad impiego mobile	€	12.000,00	.....	€	.....
3)	Impianti di videosorveglianza	€	157.000,00	.....	€	.....

Sottosezione A2 - RICOSTRUZIONE DEGLI ARCHIVI

	Partite		**Capitale o massimale**	**Tasso lordo pro mille**		**Premio lordo**
1)	Archivi	€	10.000,00	.....	€	.....

SEZIONE B) DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

SEZIONE NON OPERANTE

PREMIO ANNUO LORDO COMPLESSIVO **€** **.....**

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

La Società si obbliga nei confronti ed a favore dell'Assicurato, nei termini ed alle condizioni di questa polizza, verso pagamento anticipato del premio, nei limiti delle somme e dei massimali assicurati per ciascuna partita e per ciascuna sezione e sottosezione, al risarcimento dei danni che l'Assicurato subisce, in conseguenza degli eventi previsti nelle sezioni e sottosezioni assicurate in polizza.

SEZIONE A - DANNI MATERIALI E DIRETTI

SOTTOSEZIONE A.1 - COSE ASSICURATE
(apparecchi ed impianti, programmi in licenza d'uso, supporti di dati e quant'altro indicato in polizza).

A.1.1 Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga, durante il periodo di efficacia della polizza, a risarcire i danni materiali alle cose assicurate, causati da un evento accidentale qualunque sia la causa, salve le delimitazioni in seguito espresse.

A.1.2 Condizioni della garanzia

Le condizioni della garanzia sono fissate con i seguenti presupposti:

a) che per i sistemi di elaborazione dei dati sia sottoscritto e mantenuto in vigore per tutta la durata dell'assicurazione un contratto di assistenza tecnica per l'hardware con le prestazioni descritte al punto 5) delle Definizioni;
b) che per i programmi in licenza d'uso sia sottoscritto e mantenuto in vigore per tutta la durata dell'assicurazione un contratto di manutenzione per il software con le prestazioni descritte al punto 6) delle Definizioni;
c) che esista - quando ciò sia richiesto dalle norme di installazione - un condizionatore d'aria nell'ambiente in cui lavorano le unità centrali e periferiche;
d) che il trasporto delle cose assicurate sia effettuato da dipendenti dell'Assicurato o da ditte specializzate al trasporto di materiale informatico e assicurate con adeguata copertura trasporti.

Qualora non siano rispettati tali presupposti vale il disposto degli artt. 1892, 1893 e 1898 del Codice Civile.

A.1.3 Delimitazioni dell'Assicurazione

La Società, fermo restando quanto previsto all'Art.1 delle Condizioni valide per tutte le Sezioni, non è obbligata per:

a) danni di usura, deterioramento, corrosione, ossidazione, che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento, oppure causati da effetti graduali degli agenti atmosferici; quanto precede limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
b) danni per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore o il costruttore, e tutte le spese relative ai danni per i quali deve intervenire il contratto di assistenza tecnica per l'hardware e il contratto di manutenzione per il software.
c) Danni dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore dei beni assicurati;
d) Danni di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
e) Danni attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
f) Danni causati da guasti verificatisi senza concorso di cause esterne;
g) Danni conseguenti a virus informatici;

A.1.4 Somme assicurate

La somma assicurata per ogni partita deve essere uguale al costo di rimpiazzo a nuovo, ossia del prezzo di listino, comprensivo delle spese di trasporto, dogana e montaggio, di tutte le cose dell'Assicurato relative alla partita stessa, uguali o - nel caso in cui le cose assicurate non risultassero più in listino - equivalenti per caratteristiche prestazioni e rendimento. Se al momento del sinistro la somma assicurata risultasse inferiore a quella necessaria per coprire l'intera partita l'indennità e' ridotta in proporzione.

SOTTOSEZIONE A.2 - RICOSTITUZIONE DEGLI ARCHIVI

A.2.1 Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga durante il periodo di efficacia della polizza a risarcire:

a) i costi documentati sostenuti per la ricostituzione degli archivi perduti o alterati a seguito di un evento risarcibile in sottosezione A.1, esclusi gli atti dolosi o fraudolenti;
b) i costi documentati sostenuti per la ricostituzione degli archivi perduti o alterati per danno risarcibile alle cose assicurate nella sottosezione A.1 o per difettoso funzionamento delle stesse dovuto a cause accidentali o per fulmine;
c) i costi documentati sostenuti per la ricostituzione o sistemazione degli archivi perduti o alterati a causa di atti dolosi o fraudolenti da chiunque commessi; agli effetti della risarcibilità gli atti dolosi e fraudolenti devono essere commessi tramite:
   - alterazioni del contenuto degli archivi, effettuate direttamente o tramite le linee di trasmissione dati o tramite unita' di input o durante il trasporto di supporti di dati tra i luoghi indicati in polizza;
   - furto o rapina di archivi;
   - progettazione o utilizzo diretto e determinante del sistema di elaborazione dati;
   - utilizzo indebito di risorse elaborative e/o di potenza di calcolo.

A.2.2 Condizioni della garanzia

Per la garanzia A.2.1 b) e A.2.1 c) le condizioni della garanzia sono fissate con i seguenti presupposti:

a) che l'Assicurato conservi copie di sicurezza degli archivi di proprietà sua e dei clienti;
b) che l'accesso agli archivi, ai programmi in licenza d'uso e alle cose assicurate in sottosezione A.1 sia consentito solo a personale autorizzato, dipendente o non;
c) che il sistema di elaborazione dati sia dotato di software che fornisca la documentazione dei processi elaborativi svolti, finalizzata a dimostrare la successione degli eventi che ha causato il danno;
d) che il trasporto degli archivi sia effettuato da dipendenti dell'Assicurato o da ditte specializzate al trasporto di materiale informatico e assicurate con adeguata copertura trasporti; inoltre il trasporto delle copie di sicurezza sia effettuato sempre mantenendo nel locale di partenza almeno la copia di sicurezza precedente.

Qualora non siano rispettati tali presupposti vale il disposto degli artt. 1892, 1893 e 1898 del Codice Civile.

A.2.3 Delimitazione dell'assicurazione

La Società, fermo restando quanto previsto all'Art.1 delle Condizioni valide per tutte le Sezioni, non e' obbligata per danni di cui alla garanzia di partita A.2.1 comma c) effettuati da dipendenti o prestatori d'opera già condannati per atti dolosi o fraudolenti - relativi ad attività con riferimento alle quali e' prestata la garanzia assicurativa - e del cui fatto l'Assicurato era o poteva essere a conoscenza con l'ordinaria diligenza.

A.2.4 Somme assicurate

Le somme assicurate rappresentano il limite massimo di risarcimento, per sinistro e per anno assicurativo, relativo ai costi da sostenere per la ricerca e recupero delle informazioni, loro immissione manuale e/o realizzazione di procedure di immissione automatiche, necessari alla ricostituzione degli archivi assicurati a partire dall'ultima copia di sicurezza effettuata qualora la stessa non risulti danneggiata; per tali somme assicurate non sono considerate, all'atto della liquidazione dei danni, eventuali sottoassicurazioni.

A.3 Determinazione dell'indennizzo per le sottosezioni A.1 e A.2

La determinazione dell'indennizzo è eseguita separatamente per ogni partita di polizza secondo le norme che seguono:

a) nel caso di danni alla sottosezione A.1:

1) si stimano le spese di riparazione, nel caso di danno suscettibile di riparazione, o di rimpiazzo, nel caso di danno non suscettibile di riparazione, necessarie per ripristinare lo stato funzionale delle cose danneggiate;
2) si stima il valore ricavabile dai residui al momento del sinistro.

L'ammontare del danno sarà uguale all'importo stimato come in a.1) defalcato dell'importo come in a.2)

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione eguagliano o superano il valore a nuovo di una cosa equivalente o superiore per caratteristiche prestazioni e rendimento - relativamente all'utilizzo fatto dall'Assicurato - e con data di immissione nel mercato non antecedente alla data di immissione del tipo della cosa danneggiata.

La Società comunque si riserva il diritto di scegliere fra la riparazione o il rimpiazzo con altra cosa equivalente per caratteristiche prestazioni e rendimento e, in ambedue i casi, di provvedere direttamente in luogo ad indennizzare il danno in contanti, nel qual caso deve darne comunicazione scritta all'Assicurato.

Nel caso in cui la cosa non sia più in costruzione ne' comunque disponibile presso il costruttore o nel caso in cui il fornitore o organizzazioni da esso autorizzate non concedano più il contratto di assistenza tecnica per l'hardware o il contratto di manutenzione per il software, l'indennizzo sarà pari al valore d'acquisto di un bene avente caratteristiche, prestazioni e rendimento equivalenti o superiori a quello danneggiato fermo il limite della somma assicurata per la cosa stessa.

L'indennizzo e' corrisposto all'Assicurato solo dopo l'avvenuta riparazione o rimpiazzo della cosa sinistrata; nel caso in cui il rimpiazzo - o comunque l'ordine esecutivo al fornitore per il rimpiazzo - non avvenga entro 12 mesi dalla data del sinistro, si indennizza il solo valore commerciale della cosa al momento del sinistro.

b) nel caso di danni alla Sottosezione A.2:
1) si stimano i costi necessari e documentati sostenuti dall'Assicurato per la ricerca, il recupero e la reimmissione dei dati perduti a partire dall'ultima copia di sicurezza qualora la stessa non risulti danneggiata;
2) si stimano i costi necessari e documentati sostenuti dall'Assicurato per la ricerca del danno e il ripristino dei programmi perduti fino all'ultimo stadio di modifica degli stessi e calcolato secondo i costi di reimmissione a partire dalla copia di sicurezza qualora questa non risulti danneggiata.

Se la ricostituzione o il ripristino non si rendono necessari oppure non sono effettuati per i dati entro un anno e per i programmi entro 6 mesi dalla data del sinistro, l'Assicurato decade dal diritto dell'indennizzo.

SEZIONE B - DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

B.1 Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a risarcire l'aumento dei costi d'esercizio dovuto:
a) ai costi aggiuntivi per la prosecuzione della medesima attività dichiarata in polizza;
b) ai costi di carattere non continuativo necessari per la prosecuzione della medesima attività dichiarata in polizza, che non risultino risarciti in a);

causati direttamente:
- da un sinistro, risarcibile in base alla sottosezione A.1 e A.2.1 commi a) e b), che colpisca materialmente e danneggi le cose assicurate;
- dalla interruzione di fornitura elettrica per danni diretti e materiali alle linee di trasmissione dell'energia elettrica o alle cabine di alimentazione della Società' distributrice;
- dalla interruzione delle trasmissioni per danni diretti e materiali alle linee telefoniche della Società concessionaria;
- dall'impedimento di utilizzo delle cose assicurate a causa di un evento previsto in sottosezione A.1.

B.2 Condizioni della garanzia

Le condizioni della garanzia sono fissate con i seguenti presupposti:
a) che per le cose assicurate in questa sezione sia sottoscritto e mantenuto in vigore per tutta la durata

dell'assicurazione un contratto di manutenzione per il software relativo ai programmi in licenza d'uso con prestazioni descritte ai punti 6) e 19) delle Definizioni;

b) che i pezzi di ricambio, macchine di riserva e altre possibilità di ridurre il danno restino conformi a quelli stabiliti all'atto della sottoscrizione della polizza e mantenuti in perfetta efficienza.

Qualora non siano rispettati tali presupposti vale il disposto degli artt. 1892, 1893 e 1898 del Codice Civile.

B.3 Delimitazioni del rischio assicurato

La Società non risponde delle perdite e/o danni conseguenti ad atti dolosi e fraudolenti connessi ai programmi in licenza d'uso.

Inoltre la Società non risarcisce perdite e/o danni conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività' causati da:

a) eventi eccezionali verificatisi durante l'interruzione o imputabili a cause esterne come scioperi ed eventi di forza maggiore, o limitazioni imposte dall'Autorità;
b) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, prodotti semilavorati, finiti ed approvvigionamenti destinati all'esercizio;
c) mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per riparare o rimpiazzare o ricostituire le cose danneggiate o distrutte;
d) revisioni, modifiche e miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza dell'impianto della ricostituzione delle cose danneggiate o distrutte;
e) impossibilità di trovare pezzi di ricambio, una parte o l'insieme dell'impianto assicurato, dovuta a interruzione di fornitura o di fabbricazione da parte del costruttore per uscita di produzione o cessazione di attività;

fermo restando quanto previsto all'Art. 1 delle Condizioni valide per tutte le Sezioni.

B.4 Somme assicurate

La somma assicurata deve essere pari ai costi di esercizio aggiuntivi previsti su base annua per la prosecuzione della medesima attività dichiarata, determinati conteggiando i costi mensili, che si intendono come limite massimo di risarcimento per mese; per essa non è considerata, all'atto della liquidazione dei danni, eventuale sottoassicurazione.

E' possibile assicurare a primo rischio una ulteriore somma come massimo risarcimento per gli eventuali costi di carattere non continuativo, necessari per la prosecuzione della medesima attività da sostenere in aggiunta a quelli sopra assicurati.

B.5 Determinazione dell'indennizzo

La determinazione dell'indennizzo è effettuata calcolando separatamente:

a) i costi aggiuntivi di esercizio ragionevolmente necessari e documentati, sostenuti per la prosecuzione della medesima attività dichiarata dall'Assicurato, con il limite della somma assicurata prevista per mese e dei periodi di indennizzo pattuiti per sinistro;
b) gli ulteriori costi di carattere non continuativo ragionevolmente necessari e documentati, sostenuti per la prosecuzione dell'esercizio - se assicurati - in aggiunta a quelli risarcibili in a).

L'indennizzo e' calcolato come somma degli importi di cui ad a) e b).

Al risultato ottenuto devono essere detratti la franchigia fissata in polizza e qualsiasi risparmio delle spese che, pur incluse nella somma assicurata, cessassero o si riducessero durante il periodo di indennizzo.

Ogni spesa sostenuta dall'Assicurato per evitare o ridurre il danno di inattività deve essere notificata immediatamente alla Società pena la decadenza dal diritto all'indennizzo; l'Assicurato deve inoltre attuare quanto gli venga suggerito dalla Società allo stesso scopo; in particolare i costi di adattamento nel caso in cui sia necessario sostituire la cosa danneggiata con nuovo hardware o software sono risarcibili solo se sostenuti previo l'accordo della Società.

A richiesta dell'Assicurato, dopo un mese dal giorno in cui è stato denunciato il sinistro, durante i lavori di ripristino delle cose danneggiate e quando la ripresa dell'esercizio è certa, verrà determinato se possibile, con le modalità di cui alle condizioni che precedono, l'importo minimo che la Società è tenuta a pagare per la parte del periodo di indennizzo trascorso. L'Assicurato può chiedere che detto importo sia corrisposto a titolo di acconto su quello che è l'ammontare complessivo del risarcimento.

IL CONTRAENTE	LA SOCIETA'
.....	.....

CONDIZIONI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI

Art. 1 Delimitazione generale dei rischi

La Società non è obbligata per i danni:
a) dovuti a dolo dell'Assicurato o dei preposti dall'Assicurato quali responsabili dell'esercizio;
b) determinatisi in occasione di terremoto, maremoto, eruzione vulcanica;
c) verificatisi durante il trasporto e trasferimento al di fuori dei luoghi indicati in polizza, o montaggio o smontaggio, a meno che tali operazioni siano dovute a manutenzione e revisione eseguite sul luogo di installazione;
d) verificatisi in occasione di esplosioni e radiazioni nucleari o di contaminazioni radioattive, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi;
e) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi;
f) dovuti a smarrimenti o ammanchi di cui non sia stata individuata la causa.

Art. 2 Decorrenza e durata del contratto - Pagamento del premio

Il presente contratto ha effetto alle 24.00 del **26.04.2018**, sempreché il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all'Art.1901 C.C., entro 60 giorni dalla sopracitata data. In caso di pagamento del premio successivamente al sessantesimo giorno, l'effetto dell'assicurazione decorrerà dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio. La scadenza del contratto è fissata alle ore 24.00 del **26.04.2021** e cesserà automaticamente alla scadenza stessa senza obbligo di disdetta da ambo le parti.
Il premio alla firma verrà corrisposto per il periodo dal **26.04.2018** al **26.04.2019** e successivamente sarà da corrispondersi annualmente.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
Pur essendo il contratto stipulato per durata superiore ad un anno, la Società ed il Contraente hanno la facoltà di risolverlo alla scadenza di ciascun anno assicurativo, a partire dalla scadenza del **26.04.2019**, mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno tre mesi prima della scadenza.
Si conviene che nell' ipotesi di risoluzione del contratto alla prima scadenza annuale dello stesso o a quelle successive o comunque alla scadenza della polizza, è in ogni caso facoltà della Contraente, chiedere ed ottenere dalla Società, una proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo 120 giorni.
La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa appendice ritenuta corretta

La Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e ss.mm. e ii.), si riserva di recedere dall'assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la società non sia disposta ad una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973, la Società da atto che:
- L'Assicurazione conserva la propria validità anche durante tutto il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18-01-2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art.3 del Decreto;
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 C.C. nei confronti della Società stessa.

L'Assicurazione è altresì operante fine al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in

capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 11 e 12 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata

Art. 3 Dichiarazioni dell'Assicurato influenti sulla valutazione del rischio - Altre assicurazioni

La Società presta il suo consenso all'assicurazione e ne conviene il premio in base alle dichiarazioni rese dall'Assicurato. Nel caso di mutamento delle condizioni di rischio, l'Assicurato ha obbligo di darne comunicazione immediata alla Società. Qualora ciò comporti un aggravamento di rischio, troverà applicazione la norma dell'art. 1898 Codice Civile.
L'Assicurato è tenuto inoltre a dichiarare l'eventuale esistenza di altre assicurazioni sulle medesime cose e per i medesimi rischi solo in caso di sinistro.
Per quanto riguarda la garanzia dei danni avvenuti durante il trasporto, questa polizza indennizza solamente la parte di danno eccedente l'ammontare ricevuto dall'Assicurato in base alla polizza "trasporti" eventualmente già in essere.

Art.4 Obblighi in caso di sinistro

Tutti i sinistri devono essere denunciati dall'Assicurato per iscritto per raccomandata o telefax alla Società entro i 30 giorni successivi al sinistro o al momento in cui ne è venuto a conoscenza.
In caso di furto o di sinistro derivante da atti presumibilmente dolosi o fraudolenti l'Assicurato è tenuto a denunciare il sinistro stesso immediatamente all'Autorità di Polizia anche se l'autore dell'atto e' sconosciuto; copia di tale denuncia deve essere trasmessa dall'Assicurato alla Società.
L'Assicurato deve fare quanto è in suo potere per evitare o diminuire il danno, ottemperare alle istruzioni della Società, fornire dimostrazione delle spese da lui sostenute permettendo ogni rilevazione od esame da parte degli incaricati della società, e mettere a disposizione della stessa i documenti necessari a dimostrare l'esistenza del danno ed a determinare l'ammontare.
L'Assicurato che adoperi a giustificazione dell'ammontare del danno documenti non veritieri o mezzi fraudolenti, che manometta od alteri dolosamente documenti, decade dal diritto al risarcimento.
L'Assicurato può provvedere alle riparazioni subito dopo aver notificato alla Società il sinistro e le cause dello stesso purché tenga a disposizione di questa le parti danneggiate sostituite.

Art.5 Arbitrato in caso di controversia (applicabile solo se consentito dalla Legge)

Ogni controversia relativa alla polizza si dirime mediante accordo o direttamente tra l'Assicurato e la Società ovvero a richiesta di una delle Parti, tra due arbitri liberi da nominarsi, uno per ciascuna, con apposito atto scritto, entro 20 giorni dalla data della richiesta stessa.
I due arbitri entro 20 giorni dalla loro nomina, debbono eleggere per iscritto un terzo arbitro, che è chiamato a pronunciarsi soltanto sui punti sui quali i due arbitri non siano riusciti a raggiungere un accordo. Il Collegio arbitrale risiede presso la sede del Contraente.
Se una delle Parti non nomina il proprio arbitro, ovvero se gli arbitri non nominano il terzo, nei termini e nei modi rispettivamente previsti, la Parte più diligente può farli nominare dal Presidente del tribunale nella cui giurisdizione e' la sede del Contraente.
Gli arbitri sono dispensati da ogni formalità giudiziaria.
Le risultanze delle operazioni arbitrali, concretate dagli arbitri concordi oppure dalla maggioranza nel caso di arbitrato collegiale, devono essere raccolte in apposito verbale e sono obbligatorie per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione delle norme di legge o dei patti contrattuali e salva rettifica di eventuali errori materiali di conteggio. Tali pronunce dovranno essere emesse entro 90 giorni dalla data di elezione del terzo arbitro.
Ciascuna delle Parti sopporta la spesa del proprio arbitro; quella del terzo fa carico per metà all'Assicurato che in caso di sinistro conferisce alla Società la facoltà di liquidare detta spesa e di prelevare la di lui quota dalle indennità che gli spetta.

Art. 6 Determinazione dell'indennizzo e suo pagamento

La determinazione dell'indennizzo è eseguita separatamente per ogni sezione di polizza e per ogni partita secondo le norme ivi indicate.
Dall'indennizzo sono esclusi i costi per eventuali riparazioni provvisorie, i costi per eventuali revisioni o modifiche

alle cose colpite da sinistro e quelli relativi ad ogni imposta o tassa determinatisi fuori dal territorio dello Stato Italiano.
Dall'indennità sono detratte le franchigie o gli scoperti pattuiti in polizza.

Le somme e i massimali assicurati nelle singole sezioni e sottosezioni, rappresentano il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo. Tutte le somme assicurate possono essere reintegrate dall'Assicurato mediante corresponsione del premio richiesto dalla Società.
Per le garanzie di cui a sottosezione A.2 commi b) e c) in tutti i casi in cui la Società rileva l'irrisarcibilità di un danno in dipendenza di disposizioni di polizza, l'onere della prova della risarcibilità è a carico dell'Assicurato.
Il pagamento dell'indennizzo in contanti e' eseguito dalla Società alla propria sede ovvero dell'agenzia alla quale e' assegnata la polizza entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla data di comunicazione del sinistro e non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulle cause del sinistro, il pagamento e' fatto dopo trascorso detto termine decorrente dalla data della presentazione da parte dell'Assicurato della prova dell'inesistenza di alcuno dei casi previsti dalla Sez. B.3 e) e dall'art. 1) delle condizioni valide per tutte le sezioni.
Se sulle somme liquidate e' notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione, oppure se l'Assicurato non è in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza del pagamento alla Società, a carico di questa non decorrono interessi. La Società ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, le somme liquidate presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso un Istituto di Credito a nome dell'Assicurato, con l'annotazione dei vincoli dai quali sono gravate.
Le spese di quietanza sono a carico dell'Assicurato.

Art. 7 Assicurazione per conto di chi spetta

Ove la garanzia e' stipulata dall'Assicurato in nome proprio e nell'interesse di chi spetta, in caso di sinistro, i terzi interessati non hanno alcuna ingerenza nella nomina degli arbitri da eleggersi dalla Società e dall'Assicurato né azione alcuna per impugnare le risultanze delle operazioni arbitrali rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dall'Assicurato.
L'indennizzo che, a norma di quanto sopra, è liquidato, non può essere versato se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Art. 8 Oneri fiscali

Le imposte, i contributi, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti dalla legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono tutti a carico dell'Assicurato, anche se il pagamento è stato anticipato dalla Società.

Art. 9 Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità giudiziaria ove il Contraente ha la propria sede legale.

Art. 10 - Forma delle comunicazioni e Modifiche dell'assicurazione

Oltre che a mezzo di raccomandata e raccomandata a mano, le comunicazioni relative al presente contratto possono essere fatte, e debbono quindi ritenersi valide a mezzo telefax o altro documento con data certa. Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

IL CONTRAENTE	LA SOCIETA'
.....	.....

CONDIZIONI AGGIUNTIVE
CHE PREVALGONO IN CASO DI DISCORDANZA
SULLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
E SULLE CONDIZIONI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI

- DOLO DEI PREPOSTI
- COLPA GRAVE
- BUONA FEDE
- TERREMOTO
- EVENTI SOCIO-POLITICI
- TERRORISMO
- ENTI PRESSO TERZI
- ENTI SOGGETTI A SPOSTAMENTO
- IMPIANTI ED APPARECCHI AD IMPIEGO MOBILE
- CONDUTTORI ESTERNI
- SPESE DI SCAVO, MURATURA, PUNTELLATURA
- MAGGIORI COSTI
- SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO DEI RESIDUATI DEL SINISTRO
- TRASPORTI AEREI
- ONORARI ARBITRI
- ESTENSIONE DELLA COPERTURA RICOSTITUZIONE DEGLI ARCHIVI
- PRECISAZIONE PER L'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
- COPERTURA AUTOMATICA
- MANUTENZIONE ENTI ASSICURATI
- FENOMENO ELETTRICO
- ALTRE ASSICURAZIONI
- MEZZI DI CHIUSURA
- ANTICIPO INDENNIZZI
- RINUNCIA ALLA RIVALSA
- CLAUSOLA BROKER
- TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
- PROSPETTO FRANCHIGIE E/O SCOPERTI
- PROSPETTO LIMITI MASSIMI DI RISARCIMENTO

DOLO DEI PREPOSTI
A parziale deroga dell'Art. 1 delle condizioni valide per tutte le sezioni la Società esclude dall'indennizzo unicamente le perdite o danni dovuti a dolo dell'Assicurato e nella fattispecie per Assicurato si devono intendere solamente il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri comunali, il Segretario comunale, il Direttore generale.

COLPA GRAVE
A parziale deroga dell'art.1 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da colpa grave del Contraente e/o dell'Assicurato.

BUONA FEDE
In deroga a quanto stabilito nelle "NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE" la mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza e/o nel corso della stessa, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo né la riduzione dello stesso, sempreché il Contraente o l'Assicurato non abbia agito con dolo.
La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza, al momento del sinistro, di lavori di ordinaria manutenzione e/o di ristrutturazione.

TERREMOTO
A parziale deroga dell'Art. 1 delle condizioni valide per tutte le sezioni la Società e' obbligata anche per i danni materiali e diretti alle cose assicurate alla Sezione A cagionati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Si precisa che ogni sinistro da terremoto si intende riferito ad un singolo evento che si conviene comprenda tutte le scosse sismiche che dovessero aver luogo in un arco di 72 ore dal verificarsi della prima scossa registrata dalla stazione sismografica più vicina.

EVENTI SOCIO-POLITICI
A parziale deroga dell'Art. 1 delle condizioni valide per tutte le sezioni, la Società si obbliga a indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, ferme restando le rimanenti esclusioni.

TERRORISMO
La Società indennizza i danni direttamente o indirettamente causati o derivanti da, atti di terrorismo.
Per atto di terrorismo, si intende un atto compiuto con l'uso della forza o della violenza, da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione, per scopi politici, religiosi, ideologici o etnici, (inclusa l' azione tesa ad influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte).
La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalle garanzie in oggetto della presente clausola, con preavviso di 14 giorni, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Nel caso in cui tale facoltà sia esercitata dalla Società, la stessa provvederà alla restituzione della parte del premio (al netto di imposta) pagato e non goduto sulla base del tasso imponibile previsto per la presente garanzia.

ENTI PRESSO TERZI
La garanzia è estesa alle cose che si trovino presso terzi, in locazione, comodato, uso o comunque nella disponibilità del Contraente sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita 1).

ENTI SOGGETTI A SPOSTAMENTO
Si intendono garantiti, sino alla concorrenza del **10%** della somma assicurata alla partita 1), impianti e apparecchi che, pur essendo per loro natura o destinazione non ad «impiego mobile», sono ugualmente soggetti a spostamento. La garanzia viene prestata in base al testo della condizione aggiuntiva di polizza «impianti ed apparecchi ad impiego mobile» e con l'applicazione in caso di danno della franchigia prevista per tali enti.

IMPIANTI ED APPARECCHI AD IMPIEGO MOBILE
Relativamente alle cose assicurate, utilizzabili ad impiego mobile, l'assicurazione è operante anche durante il trasporto a mano o tramite veicoli in genere, entro il territorio dello Stato Italiano, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano purché per la loro particolare natura possono essere utilizzate in luoghi diversi e purché detto spostamento sia necessario per il loro impiego in una diversa località; è comunque esclusa la rottura dei filamenti

delle valvole o dei tubi.
Limitatamente ai danni da furto durante le ore notturne dalle ore 22.00 alle ore 06.00, l'operatività dell'assicurazione e' subordinata alla prova che il veicolo sul quale si trovano le cose assicurate "ad impiego mobile" sia chiuso a chiave e si trovi in una rimessa privata chiusa a chiave, oppure in una rimessa pubblica custodita od in un cortile chiuso, oppure in parcheggio custodito; i veicoli devono essere provvisti di tetto rigido, qualora invece le cose assicurate si trovino giacenti presso Terzi, le stesse devono essere conservate in un luogo adeguato alla loro salvaguardia.
Vista la particolare natura degli enti assicurati si precisa che la garanzia prestata dalla presente condizione è pienamente valida durante l'utilizzo delle apparecchiature da parte di personale autorizzato anche nella fascia oraria dalle ore 22.00 alle ore 06.00.

CONDUTTORI ESTERNI
La garanzia è estesa alla copertura dei conduttori esterni collegati agli enti assicurati fino alla concorrenza dell'importo indicato nel prospetto "Limiti massimi di risarcimento per sinistro ed anno".

SPESE DI SCAVO, MURATURA, PUNTELLATURA
La garanzia è estesa alle spese di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili che l'Assicurato deve sostenere in caso di danno indennizzabile agli enti assicurati sino alla concorrenza dell'importo indicato nel prospetto "Limiti massimi di risarcimento per sinistro ed anno".

MAGGIORI COSTI
In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l'interruzione parziale o totale del funzionamento delle cose assicurate, la Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall'assicurato, rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall'apparecchio o dall'impianto danneggiato o distrutto. Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a:
- uso di un impianto o apparecchio sostitutivo;
- applicazione di metodi di lavoro alternativi;
- prestazioni di servizi da terzi;
- lavoro straordinario, notturno o festivo.

La Società non risponde dei maggiori costi dovuti a:
a) limitazione dell'attività dell'Assicurato e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimento di governo o di altra autorità;
b) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
c) modifiche, migliorie revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto od apparecchio distrutto o danneggiato;
d) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio e ciò, se non altrimenti convenuto, anche se tali circostanze rappresentano o provocano ulteriori danni materiali e diretti ad un impianto o apparecchio assicurati.
L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.
Il periodo di indennizzo per ogni singolo sinistro, stabilito in 60 giorni, inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio o impianto danneggiato.

SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO DEI RESIDUATI DEL SINISTRO
La Società risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata, i residuati del sinistro, risarcibile a termini di polizza, fino alla concorrenza dell'importo indicato nel prospetto "Limiti massimi di risarcimento per sinistro ed anno".

TRASPORTI AEREI
La garanzia viene estesa ai maggiori costi per trasporti con linee aeree regolari sino alla concorrenza massima per sinistro e per l'intero periodo di assicurazione dell'1% della somma assicurata, con il massimo del 10% dell'indennizzo, purché tali costi supplementari siano stati sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza.

ONORARI ARBITRI
La Società risponde delle spese e onorari di competenza dell'arbitro che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle condizioni generali di assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a

carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo arbitro, sino alla concorrenza dell'importo indicato nel prospetto "Limiti massimi di risarcimento per sinistro ed anno".

ESTENSIONE DELLA COPERTURA RICOSTITUZIONE DEGLI ARCHIVI

Ad integrazione delle garanzie previste alla sottosezione A.2 "Ricostituzione degli archivi" la Società prende atto che i dati oggetto della copertura sono assicurati:

- quando si trovano nel luogo di utilizzo indicato o presso le sedi dell'Assicurato anche nel medesimo edificio ove sono collocate le apparecchiature coperte dalla sottosezione A.1;
- quando si trovano in impianto sussidiario al fine di prevenire ed ovviare a possibili interruzioni che colpiscano l'impianto assicurato;
- durante il trasporto effettuato a cura dei dipendenti dell'Assicurato o da ditte incaricate dallo stesso.

E' facoltà dell'Assicurato ricostituire i propri dati, archivi e/o programmi anche in una nuova forma, purchè il costo relativo non risulti più elevato di quello necessario per il ripristino dei dati nella loro forma originaria.

PRECISAZIONE PER L'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

In caso di danno l'I.V.A., relativa agli interventi sugli enti assicurati e colpiti da sinistro indennizzabile, fa parte dell'indennizzo solo nella misura in cui l'I.V.A. stessa costituisce fattore di costo per l'Assicurato, vale a dire non sia a norma di legge in tutto o in parte detraibile da quella da lui dovuta all'Erario in forza dell'Art. 17 del DPR del 26.10.1972 n. 633 e successive modifiche.

Nel caso in cui si verifichi quanto sopra descritto alla somma assicurata per ciascun ente andrà aggiunta la relativa imposta dovuta all'Erario e non detraibile.

COPERTURA AUTOMATICA

L'Assicurato ha la facoltà di sostituire parti o interi impianti senza l'obbligo di comunicare l'elenco di tali variazioni o le nuove configurazioni in quanto faranno fede, in caso di sinistro le evidenze amministrative dell'Assicurato medesimo per determinare in via analitica la composizione delle partite assicurate.

La Società si obbliga a ritenere automaticamente operante la copertura sulle cose assicurate inserite nel corso dell'anno senza la preventiva comunicazione da parte dell'Assicurato, nel limite massimo del 30% della somma assicurata.

Nel caso in cui tale limite venisse superato, l'Assicurato dovrà darne comunicazione alla Società.

L'Assicurato si impegna ad inserire nella presente copertura la totalità degli enti assicurati e pertanto a comunicare, entro 180 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità assicurativa, il valore totale degli enti assicurati, comprensivo sia degli inserimenti avvenuti nell'annualità trascorsa, sia delle variazioni di valore assicurabili così come previsto all'Art.A.1.4 delle condizioni generali di assicurazione.

Sulla base della predetta comunicazione la Società provvederà a:

a) aggiornare la somma assicurata per l'annualità in corso, incassando il relativo aumento di premio per l'intera annualità;

b) incassare il conguaglio per l'annualità trascorsa, calcolato sull'aumento di premio relativo alle variazioni intervenute – con il limite massimo del 30% – nella misura del 50% di tale importo.

L'Assicurato si impegna a versare i premi di aggiornamento e conguaglio entro il termine contrattualmente previsto per il pagamento delle rate di premio successive.

MANUTENZIONE ENTI ASSICURATI

A parziale deroga dell'art. A.1.2 lettere a) e b), dell'art. A.1.3 lettera b) e B.2 lettera a) del Capitolato Speciale si precisa quanto segue:

1) le garanzie di polizza sono operative anche in caso di mancanza di Contratto di assistenza tecnica per l'hardware e/o Contratto di manutenzione per il software o nel caso in cui tali contratti fossero stipulati con soggetti diversi dal fornitore dell'hardware o del software;
2) qualora non sia in vigore alcun Contratto di assistenza / manutenzione la Società non risponderà per i guasti meccanici ed elettronici a meno che essi siano derivanti da cause accidentali di origine esterna alle macchine (inclusi i danni da fenomeno elettrico e/o variazione di tensione nella rete) e risarcibili a termini di polizza.

Quanto sopra non si applica per quegli enti che non necessitano di un contratto di assistenza tecnica – quali: telefoni, posta pneumatica, apparati passivi e cavi di trasmissione dati (elettrici, elettronici, ottici), impianti di condizionamento, calcolatrici da tavolo, interfono, cercapersone, citofoni, impianti voce, sirene, quadri e pannelli sinottici elettrici e/o elettronici di controllo, interruttori automatici, apparati radio e/o video interni, cancelli elettrici, cellule fotoelettriche, apparecchiature di comando automatico, pompe, sirene, luci, allarmi, apri-chiudi, controllo presenze, orologi, registratori video-audio VJHS, telecamere e simili – per i quali la garanzia è sempre pienamente operativa.

FENOMENO ELETTRICO

I danni da fenomeno elettrico sono indennizzabili a condizione che le cose assicurate alla sottosezione A1 siano

difese da sistemi di protezione contro sbalzi di tensione e disturbi elettrici. In caso di sinistro, qualora detti sistemi di protezione non esistano o non vengano danneggiati l'indennizzo avverrà con applicazione dello scoperto indicato nel prospetto "Franchigie e/o Scoperti".

ALTRE ASSICURAZIONI

A parziale deroga dell'Art. 4 delle condizioni valide per tutte le sezioni l'Assicurato è esonerato dal dichiarare e/o depositare eventuali altri contratti assicurativi accesi sui medesimi enti, fermo restando l'obbligo in caso di sinistro di comunicarne l'esistenza ai sensi dell'Art. 1910 del Codice Civile.

MEZZI DI CHIUSURA

L'assicurazione relativa al furto nei locali è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari di superficie non superiore a 900 cmq. con lato minore non superiore a 18 cm. o, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq. Se, in caso di sinistro si verificasse che i mezzi di chiusura non fossero conformi alla presente clausola, ed il reato venisse perpetrato attraverso mezzi inferiori a quelli sopradescritti, il danno verrà risarcito applicando sull'importo dell'indennizzo lo scoperto e la franchigia contrattualmente previsti che rimarranno a carico dell'Assicurato senza che questo possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto al risarcimento, farli assicurare ad altri. Qualora invece si verificasse che i mezzi di chiusura non fossero conformi alla presente clausola, ma il reato venisse perpetrato attraverso mezzi di chiusura conformi alla presente clausola, la Società sarà tenuta a pagare il danno integralmente (senza l'applicazione dello scoperto e della franchigia sopraindicati).

ANTICIPO INDENNIZZI

L'Assicurato ha diritto di chiedere ed ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto fino al massimo del 50% dell'importo ragionevolmente presumibile del sinistro stesso a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità e che l'ammontare del sinistro superi l'importo di € 50.000,00.
L'obbligo della Società dovrà essere soddisfatto entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.
Quanto precede non modifica il disposto di cui alla Sezione B - Determinazione dell'indennizzo.

RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'Art.1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge nonché verso società controllate e/o collegate, Enti Pubblici senza scopo di lucro e collaboratori dell'Assicurato, purchè l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.
Il diritto di surroga verso i Clienti dell'Assicurato è esercitabile dalla Società solo previo consenso da parte dell'Assicurato medesimo.

CLAUSOLA BROKER

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza ad **AON S.p.A** in qualità di Broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e s.m.i.
Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.
Ai sensi della legislazione vigente, il broker è autorizzato dalla Società all'incasso dei premi, con effetto liberatorio del Contraente nei confronti della Società stessa. Pertanto, i pagamenti dei premi effettuati dal Contraente al broker, si considerano come effettuati alla Società.

OBBLIGHI INERENTI LA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI IN BASE ALLA LEGGE n°136/2010

La Società è soggetta a tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, così come disposto ai sensi della L. 13.8.2010 n. 136 e smi. L'Ente si avvarrà della facoltà prevista dal Codice delle Assicurazioni (D.lgs n. 209 del 7.7.2005) di effettuare il pagamento dei premi assicurativi tramite broker, così come specificato all'articolo successivo del presente capitolato.
Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia

dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 Cod.Civ., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

IL CONTRAENTE	**LA SOCIETA'**
.....	.....

PROSPETTO FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

SEZIONE A) DANNI MATERIALI E DIRETTI

Ogni causa	€ 200,00
Fenomeno elettrico, solo nel caso non esistano o non vengano danneggiati i sistemi di protezione prescritti contro sbalzi di tensione e disturbi elettrici	Scoperto 10% con il minimo di € 300,00
Furto con scasso di mezzi di chiusura insufficienti	Scoperto 20% con il minimo di € 500,00
Terremoto	Scoperto 10% con il minimo di € 2.000,00
Inondazioni, alluvioni ed allagamenti	Scoperto 10% con il minimo di € 2.000,00
Eventi sociopolitici	€ 500,00
Terrorismo	Scoperto 10% con il minimo di € 1.000,00
Impianti ed apparecchi ad impiego mobile	€ 500,00
Ricostituzione degli archivi	€ 200,00
Impianto di videosorveglianza – componenti posti all'esterno – danni da eventi atmosferici e sociopolitici	Scop 10% min. €500,00

SEZIONE B) DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

Le franchigie relative alla presente sezione non sono cumulabili.

Aumento costi di esercizio	//
Costi di carattere non continuativo	//

PROSPETTO LIMITI MASSIMI DI RISARCIMENTO

SEZIONE A) DANNI MATERIALI E DIRETTI

Conduttori esterni	€ 10.000,00
Spese di scavo, muratura e puntellatura	€ 10.000,00
Maggiori costi	€ 10.000,00
Guasti cagionati dai ladri	€ 10.000,00
Spese di demolizione e sgombero	€ 10.000,00
Onorari arbitri	€ 10.000,00
Terremoto	50% della Somma Assicurata
Inondazioni, alluvioni ed allagamenti	50% della Somma Assicurata
Eventi sociopolitici	70% della Somma Assicurata
Terrorismo	30% della somma assicurata
Ricostituzione degli archivi	€ 25.000,00 per singolo supporto

IL CONTRAENTE **LA SOCIETA'**

....

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli:
Art. 2 Decorrenza e durata del contratto – Pagamento del premio
Art. 3 Dichiarazioni dell'Assicurato influenti sulla valutazione del rischio – Altre assicurazioni
Art. 4 Obblighi in caso di sinistro
Art. 5 Arbitrato in caso di controversia
Art. 9 Foro competente

IL CONTRAENTE	LA SOCIETA’
.....	.....